

(N. 1126)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1950

Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie.

ONOREVOLI SENATORI. — Sono in corso di approvazione al Parlamento due disegni di legge uno contenente disposizioni in materia di finanza locale, l'altro concernente norme sulla perequazione tributaria che tendono a fornire di nuovi mezzi ed a riordinare le finanze dei Comuni e delle Provincie.

Il ritardo frapposto all'approvazione dei suddetti schemi di legge che avrebbero dovuto trovare applicazione col 1° gennaio 1950, ha reso indispensabile, per non aggravare le già precarie condizioni finanziarie dei Comuni e

delle Provincie, predisporre d'urgenza l'unito schema di provvedimento.

Con l'articolo 1 si propone di fissare le nuove aliquote massime per l'imposta di consumo sulla energia elettrica e gas-luce, nella misura prevista dall'articolo 9 del primo dei due disegni di legge più sopra ricordati.

Si riporta a tale proposito la parte della relazione al disegno di legge ricordato che illustra l'argomento:

« La tariffa massima attuale dell'imposta di consumo per il gas-luce per illuminazione e

riscaldamento che andava da 0,03 a 0,02 lire per mc. nel 1931 ed elevata a 0,03 lire a mc. nel 1943, è rimasta oggi praticamente immutata in lire 0,05 per mc.

L'imposta erariale, a sua volta, è aumentata da lire 0,06 per mc. ad appena 0,20 lire per mc. In complesso le due imposte sono aumentate da 0,09 (o 0,08) lire a mc. nell'anteguerra alle attuali 0,25 lire per mc., con un aumento di circa tre volte.

Per avvicinarsi all'equilibrio primitivo, sembra pertanto possibile ed opportuno elevare la tariffa massima locale dalle attuali 0,05 lire a 1,50 lire per mc., mantenendo immutata l'imposta erariale; in tal modo la tassazione del gas diviene un campo sempre più riservato al Comune. L'aumento proposto è sancito nell'articolo 9 dello schema in esame. Come è noto questa tariffa massima non può in nessun caso venire ulteriormente superata dai Comuni.

Analogo ragionamento si è seguito per la tassazione del consumo di energia elettrica per illuminazione, di cui all'articolo 9. La tariffa che prima della guerra era in media di lire 0,172 andando da lire 0,12 a lire 0,25 per Kwo (dal 1943 indistintamente 0,25 per Kwo) è stabilita ora in lire 0,45 per Kwo pari a meno del doppio. Si è aumentata, invece, nello stesso intervallo di tempo, l'imposta erariale passando da lire 0,40 per Kwo nell'anteguerra a lire 4 dopo l'ottobre 1948. L'onere globale è così aumentato da 0,57 nell'anteguerra a 4,45 lire attualmente con un aumento di circa 7-8 volte. L'aumento proposto dell'imposta comunale da 0,45 lire a 10 lire per Kwo adegua l'onere globale al mutato valore della moneta spostando la tassazione dallo Stato ai Comuni.

I Comuni non possono naturalmente venire autorizzati ad eccedere il limite massimo fissato dalla legge.

Tuttavia con l'articolo 2 dello schema di legge allegato, per venire incontro alle necessità dei contribuenti minori, si è riprodotta la norma dell'articolo 10 dello schema di legge in materia di finanza locale confermando in via permanente il trattamento di favore che agli effetti dell'imposta erariale l'articolo 2

del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1199, prevede per particolari utenze fornite a cottimo o ad uso agricolo, consentendo ai Comuni di determinare le aliquote della propria imposta in misura inferiore alla normale anche nel caso che sia stato superato il primo limite delle sovrimposte fondiarie.

Il Governo si è reso conto tuttavia, del disagio in cui verrebbero posti i contribuenti da un aumento improvviso e sensibile, per quanto giustificato, di tale imposta, e perciò propone che venga lasciata libertà ai Comuni di contenere tale aumento in limiti più moderati sino a tutto il 1952.

Per quanto concerne l'aggio di riscossione spettante agli appaltatori sul maggior provento derivante dalla variazione di tariffa in parola, col secondo comma dello stesso articolo 1, si dispone che la misura di detto aggio, per gli appalti in corso, sarà determinata con successivo provvedimento; in quanto l'articolo 14 dello schema di legge sulle disposizioni in materia di finanza locale, disciplina globalmente i rapporti tra Comuni e appaltatori in dipendenza dell'applicazione di nuove e maggiori imposte di consumo.

Il progetto sulla perequazione tributaria, prevede, poi, per l'imposta di famiglia, per l'imposta comunale sulle industrie e per la relativa sovrimposta provinciale il blocco delle aliquote al livello massimo consentito dal testo unico sulla finanza locale. L'applicazione di tale blocco, secondo il progetto citato, senza che trovi piena efficacia la contropartita in sede di altri tributi a causa del ritardo frapposto all'approvazione dello schema stesso aggrava la già difficile situazione degli enti locali.

Ad ovviare tale inconveniente si rende necessario provvedere d'urgenza in materia.

A tal fine il Governo propone di destinare i fondi all'uopo accantonati sul bilancio erariale del 1949-50 per 7,5 miliardi, ai Comuni e alle Provincie per compensare detti enti del minore gettito che ad essi deriva dalla mancata applicazione delle super-contribuzioni.

Attesa la diversa situazione economica degli enti comunali e provinciali si ritiene che l'at-

tribuzione di 4 miliardi e mezzo di lire ai Comuni e 3 miliardi di lire alle Province sia la più adeguata.

Comunque si attribuisce efficacia anche per l'anno 1950 alle disposizioni contenute nel

decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione di mutui a pareggio del disavanzo economico non coperto da contributo statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tariffa massima delle imposte di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione è modificata come segue:

gas-luce per illuminazione e riscaldamento: per mc. lire 1,50;

energia elettrica per illuminazione: per Kwo lire 10.

Negli appalti in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, l'aggio spettante all'appaltatore sul maggiore provento derivante dall'applicazione del presente articolo sarà determinato con successivo provvedimento legislativo.

Art. 2.

I Comuni, nei casi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorchè ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale e dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, hanno facoltà di determinare le aliquote della imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima stabilita dalla tariffa.

Fino al 31 dicembre 1952 i Comuni possono deliberare una tariffa dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento in misura inferiore alla massima anche in deroga alle norme di cui ai citati articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale ed all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

A favore dei Comuni e delle Provincie possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte dello Stato in relazione al minore introito che agli enti predetti derivi dalla mancata applicazione delle supercontribuzioni relative all'imposta

di famiglia, all'imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni e alla relativa addizionale provinciale.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Art. 4.

L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potrà superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Provincie.

Ai bilanci di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui da parte delle Provincie e dei Comuni, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

Art. 5.

La spesa di 7 miliardi e mezzo derivante dall'attuazione della presente legge e da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio finanziario 1949-50 con il fondo di uguale importo già vincolato sulle entrate recate dalla legge 1° aprile 1950, n. 156, per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento concernente provvidenze in materia di finanza locale.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.